



Regolamento di istituzione e funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)



Adottato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. del .../..... /2026

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna "Bruno Ubertini"

Via Antonio Bianchi, 9 - 25124 Brescia - Tel. +39 030 22901 - www.izsler.it



Sommario

Art. 1 – Oggetto.....	2
Art. 2 – Composizione, nomina e durata	2
Art. 3 – Requisiti.....	3
Art. 4 – Il Presidente.....	3
Art. 5 – Funzioni e compiti	4
Art. 6 – Modalità di funzionamento	4
Art. 7 – Compenso.....	5
Art. 8 – Revoca e dimissioni	5
Art. 9 – Accesso agli atti e riservatezza.....	6
Art. 10 – Struttura Tecnica di Supporto.....	6
Art. 11 – Disposizioni finali ed entrata in vigore	7



Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina la costituzione, la composizione, le competenze e le modalità di funzionamento di funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV) ai sensi della normativa vigente (i).

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia-Romagna, in seguito IZSLER o semplicemente Istituto, è un Ente di diritto sanitario ed opera nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) (ii) nel territorio delle regioni Lombardia ed Emilia-Romagna. Pertanto, anche in relazione alle disposizioni di cui all'art 16 del DLgs 150/2009 (iii), e alla competenza territoriale interregionale, l'Istituto si dota il presente regolamento.

L'OIV esercita in piena autonomia le attività indicate nel presente regolamento e riferisce, in proposito, direttamente al Consiglio di Amministrazione quale organo di indirizzo politico-amministrativo.

L'OIV è il soggetto aziendale preposto principalmente a sovrintendere, promuovere e monitorare, garantendo la correttezza del sistema di misurazione e valutazione delle performance, svolgendo in modo indipendente e obiettivo le funzioni indicate nel presente regolamento e nelle norme di riferimento.

I componenti dell'OIV verranno nominati dal Consiglio di Amministrazione (CdA), su una rosa di candidati idonei proposti dal Direttore Generale.

Art. 2 – Composizione, nomina e durata

L'OIV è costituito in forma collegiale da tre componenti, di cui uno con funzione di Presidente, iscritti nell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance, tenuto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, da almeno sei mesi.

Ad uno dei componenti iscritti nella 3ª fascia professionale dell'Elenco nazionale dei componenti degli OIV (iv) verrà attribuita, nella prima seduta, la funzione di Presidente.

L'incarico di componente dell'OIV ha durata triennale e può essere rinnovato una sola volta, presso lo stesso ente, previo avviso pubblico.

L'IZSLER dà adeguata pubblicità alle procedure di acquisizione delle candidature a componente dell'OIV, mediante avviso pubblico sul proprio sito istituzionale e nel portale delle Performance, avvalendosi, per la procedura, del Portale InPA (www.InPA.gov.it) (vi).

L'avviso stabilisce i requisiti di cui i candidati dovranno essere in possesso, con particolare riguardo alle competenze e alle esperienze nei campi del management, della pianificazione e del controllo della gestione, e alla misurazione e valutazione delle performance e alla prevenzione della corruzione e trasparenza.



Regolamento di istituzione e funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)

Non si procederà alla formazione di graduatorie di merito o per titoli, né all'attribuzione di punteggi. Sono valutati per il conferimento dell'incarico il possesso del diploma di laurea, l'esperienza professionale maturata nei campi inerenti l'incarico da conferire e il curriculum professionale.

Sulla base delle candidature acquisite il Direttore Generale presenta al Consiglio di Amministrazione una proposta di candidati in possesso dei requisiti previsti e ritenuti idonei, all'interno dei quali il Consiglio di Amministrazione nomina i componenti dell'OIV.

La scelta dei componenti favorisce il rispetto del principio dell'equilibrio di genere. Eventuali deroghe al suddetto principio possono essere ammesse solo se adeguatamente motivate.

L'atto di nomina, il curriculum ed il compenso dei componenti dell'OIV sono pubblicati sul sito istituzionale, così come previsto dalla normativa vigente ^(vi).

Alla scadenza dell'incarico, l'OIV continua ad esercitare le proprie funzioni in regime di prorogatio nel termine massimo di 45 giorni.

A garanzia dell'indipendenza dell'organismo, non può essere prevista l'automatica decadenza dei componenti dell'OIV in coincidenza con la scadenza dell'organo di indirizzo politico-amministrativo dell'amministrazione che li ha designati. L'eventuale revoca dell'incarico prima della scadenza deve essere adeguatamente motivata.

Art. 3 – Requisiti

Non possono essere nominati come componenti dell'OIV i soggetti che si trovano in una delle situazioni di incompatibilità/conflicto di interessi previste dalla vigente normativa ^(viii).

Non possono inoltre essere nominati come membri dell'OIV i direttori generali, i direttori amministrativi, sanitari, sociosanitari e scientifici delle Aziende sanitarie ed IRCSS della Lombardia e dell'Emilia-Romagna.

Il possesso dei requisiti e l'assenza delle situazioni di incompatibilità e di conflitti di interesse deve essere oggetto di una formale dichiarazione del candidato in sede di presentazione dell'istanza di partecipazione.

Ai componenti dell'OIV sono applicati i limiti relativi all'appartenenza a più organismi indipendenti di valutazione in applicazione alla normativa nazionale vigente (massimo 12 OIV; nel caso di amministrazioni con più di 1.000 dipendenti il limite è portato a massimo 4. Per i dipendenti delle PA nella misura massima di 3) ^(ix).

I componenti dell'OIV sono tenuti a rispettare gli obblighi di aggiornamento professionale e formazione continua con le modalità definite dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Art. 4 – Il Presidente

Il Presidente, nominato nella prima seduta dell'OIV, svolge compiti di impulso e di coordinamento dell'attività dell'OIV. In accordo con gli altri componenti e con la Struttura Tecnica di Supporto, vengono stabilite le date delle sedute, l'ordine del giorno.



Regolamento di istituzione e funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)

Ferma restando la natura collegiale dell'OIV, il Presidente rappresenta l'organismo, curando l'integrazione delle attività svolte con quelle aziendali. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono assunte temporaneamente dal componente più anziano di età, anche in deroga alle disposizioni normative.

Art. 5 – Funzioni e compiti

L'OIV svolge le funzioni previste dalla normativa vigente ^(x) e, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) valuta la correttezza metodologica dei sistemi di misurazione e valutazione delle performance e la loro effettiva applicazione;
- b) verifica la correttezza della valutazione delle performance del personale, secondo i principi di merito ed equità;
- c) verifica la correttezza delle applicazioni contrattuali, limitatamente agli istituti rimessi alle loro attribuzioni;
- d) valuta la metodologia e la relativa applicazione delle rilevazioni aziendali in tema di benessere organizzativo;
- e) concorre a verificare, in raccordo con il responsabile della prevenzione e corruzione della struttura di riferimento, l'attuazione delle disposizioni normative statali in materia di trasparenza;
- f) esercita le ulteriori funzioni previste da altre disposizioni statali, regionali e dai CCNL di riferimento agli organismi di valutazione o organismi con funzioni analoghe;
- g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza di cui al DLgs 33/2013 ^(xi) in raccordo con il responsabile della prevenzione e corruzione della struttura di riferimento;
- h) formula un parere vincolante sull'aggiornamento annuale del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP);
- i) valida la Relazione sulla performance e la sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione.

Al fine di garantire la massima efficacia dell'azione l'OIV indice una volta all'anno, una riunione con il Collegio dei Revisori dei Conti per la verifica dell'applicazione degli istituti contrattuali correlati alla produttività collettiva e retribuzione di risultato, nonché per la verifica di alcuni processi soggetti a rischio corruzione.

Art. 6 – Modalità di funzionamento

L'OIV si riunisce periodicamente ogni qualvolta si renda necessario, su convocazione del Direttore Generale o del Presidente.



Regolamento di istituzione e funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)

La convocazione deve essere inviata almeno 5 (cinque) giorni precedenti alla seduta, salvo in caso di motivate situazioni d'urgenza. Nella convocazione, in considerazione degli specifici argomenti posti all'ordine del giorno, sono individuate le figure aziendali di cui si reputa necessaria la partecipazione alla riunione.

Le riunioni dell'OIV non sono pubbliche e possono svolgersi anche in modalità telematica.

Nel corso delle riunioni possono essere discussi argomenti non previsti nell'ordine del giorno, in caso di urgenza ed in accordo tra tutti i presenti.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti dell'OIV e, per la validità delle decisioni, è richiesta la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal/dalla componente più anziano/a di età.

Di ogni seduta è prodotto un verbale redatto a cura del personale della Struttura Tecnica Permanente, che verrà trasmesso alla Direzione Generale e ad altri eventuali destinatari individuati dall'OIV a seconda degli argomenti.

Art. 7 – Compenso

Al presidente e ai componenti dell'OIV è corrisposta un'indennità annua lorda omnicomprensiva corrispondente ad un importo non superiore al 70%, oltre Iva se dovuta, dell'indennità spettante ai rispettivi componenti dei collegi sindacali degli enti del Servizio Sanitario Lombardo ^(xii), commisurato alla complessità dell'Ente sanitario.

Al Presidente e ai componenti dei nuclei di valutazione non è corrisposto alcun rimborso spese.

Art. 8 – Revoca e dimissioni

In caso di dimissioni presentate da un componente dell'OIV, deve essere garantito un preavviso di almeno trenta giorni.

La nomina di componente OIV può essere revocata con provvedimento motivato del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, nei seguenti casi:

- sopravvenute incompatibilità, conflitto di interesse o perdita dei requisiti, previsti dalla normativa vigente;
- gravi inosservanze dei doveri inerenti l'espletamento dell'incarico;
- sopravvenuti obblighi derivanti dalla normativa in materia;
- assenza ad almeno tre riunioni consecutive dell'OIV senza adeguate giustificazioni/motivazioni ovvero per assenze ricorrenti che non consentono di garantire gli adempimenti e il corretto svolgimento dei compiti dell'organismo collegiale;



Regolamento di istituzione e funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)

Con provvedimento motivato del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, si procede alla sostituzione del componente dimissionario, revocato o decaduto entro il termine dei successivi trenta giorni, anche attingendo all'elenco dei candidati.

Il componente subentrante dovrà prendere atto delle operazioni in corso.

I componenti nominati in sostituzione di altri cessati anticipatamente dall'incarico permangono comunque in carica per il periodo residuale di durata dell'OIV, fatta salva la possibilità di rinnovo.

Per il tempo necessario alla sostituzione del componente dimissionario o cessato per qualsiasi causa, l'OIV esercita le proprie funzioni con i membri ancora in carica, fermo restando il comma 5 dell'art.6 del presente regolamento.

Art. 9 – Accesso agli atti e riservatezza

L'OIV, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, ha accesso ai documenti relativi all'esercizio delle attività affidate e può richiedere informazioni e ulteriore documentazione per il tramite della Struttura di Supporto, facendo uso dei dati e delle informazioni di cui viene a conoscenza nel rispetto delle norme previste dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

L'OIV può accedere a tutti i luoghi all'interno dell'Istituto, al fine di svolgere le verifiche necessarie all'espletamento delle proprie funzioni, potendo agire anche in collaborazione con gli organismi di controllo di regolarità amministrativa e contabile dell'Amministrazione.

Il personale e le strutture organizzative aziendali forniscono tempestivamente il supporto necessario all'OIV per lo svolgimento della sua attività, in relazione alle specifiche competenze ed attribuzioni.

I componenti dell'OIV sono tenuti a mantenere il segreto e a non dare informazioni e/o notizie a terzi di quanto siano venuti a conoscenza nell'espletamento delle attività dell'organismo.

Art. 10 – Struttura Tecnica di Supporto

L'OIV si avvale di una struttura tecnica permanente (STP) (^{xiii}) per il supporto operativo e metodologico, senza nuovi oneri per la finanza pubblica, che:

- a) assicura il necessario supporto metodologico e strumentale allo svolgimento dell'intero Ciclo di gestione della Performance e all'aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP);
- b) supporta l'OIV nella gestione dei contenuti di programmazione, monitoraggio, verifica e rendicontazione dei diversi livelli di Performance;
- c) esercita le ulteriori funzioni previste dai regolamenti e normative specifiche.



Art. 11 – Disposizioni finali ed entrata in vigore

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Il presente regolamento potrà essere modificato, rettificato e/o integrato in adeguamento a sopravvenute normative nazionali e regionali emanate in materia, nonché in ragione di sopravvenute esigenze aziendali.

ⁱ A titolo indicativo e non esaustivo: DLgs 150/2009, Legge 190/2012, DLgs 33/2013, DPCM 02/12/2016, DM 06/08/2020, ecc.

ⁱⁱ Art. 1 DLgs 270/1993.

ⁱⁱⁱ Art. 16 DLgs 150/2009 "Norme per gli Enti territoriali e il Servizio sanitario nazionale"

^{iv} DPCM 02/12/2016 "Istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance".

^v Art. 14 bis DLgs 150/2009.

^{vi} Art. 14 bis DLgs 150/2009.

^{vii} DLgs 33/2013.

^{viii} DPCM 02/12/2016 e del D.M.6 agosto 2020 modificato dal D.M. 7 agosto 2023

^{ix} D.M. 6 agosto 2020 modificato dal D.M. 7 agosto 2023.

^x Art. 14 del DLgs 150/2009, DGR Emilia-Romagna 35/2019, DGR Lombardia 5539/2016, DGR Lombardia 4942/2021.

^{xi} DLgs 33/2013 "Disposizioni in materia di Trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni"

^{xii} Art. 12, comma 14 della LR Lombardia n. 33/2009.

^{xiii} Art. 14, commi 9 e 10, DLgs 150/2009.